

- VISTO** il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri*” convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l’articolo 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;
- VISTA** la legge 13 novembre 2009 n. 172 “*Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato*”, in particolare l’articolo 2 comma 2, con cui la denominazione «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale»;
- VISTA** la direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);
- VISTO** il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento ordinario n. 36 del 19 febbraio 2010, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, ed in particolare l’articolo 11;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008*”;
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato*”;
- VISTA** la Convenzione, rinnovata il 14 luglio 2017, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno affidato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, tra le altre, della direttiva 2006/42/CE sopra citata;
- VISTO** il decreto di autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 2006/42/CE a favore della società **TÜV INTERCERT S.r.l Group of TÜV Saarland** con sede legale in Via della Moscova n. 3 – 20121 Milano, emanato da questa Direzione generale in data 19 maggio 2016 con scadenza il 21 luglio 2019;
- VISTA** l’istanza della società **TÜV INTERCERT S.r.l Group of TÜV Saarland** acquisita agli atti della Direzione Generale con protocollo n. 165574 del 4/05/2017, volta a richiedere l’aggiornamento dell’autorizzazione ministeriale del 19 maggio 2016 sopra richiamato per effetto della variazione della sede legale;
- ACQUISITE** agli atti prot. n. 223409 del 14/06/2017, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con le quali i soggetti di cui all’art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);